



# COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 Sardara - Tel.070/934501 – P.I. 00570460923  
C.F. 82000170926 - [www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)

Copia

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 6 del 07/02/2018

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

L'anno 2018 addì 7 del mese di Febbraio alle ore 18.25 nella sala delle adunanze.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

### All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
MONTISCI Roberto	Sindaco	Si
MELIS Ercole	Vice Sindaco	Si
TUVERI Giuseppe	Consigliere	Si
IBBA Simona	Consigliere	Si
CADDEO Andrea	Consigliere	Si
CASTI Nicola	Consigliere	Si
ABIS Mauro	Consigliere	Si
PISU Raimondo	Consigliere	Si
IBBA Roberto	Consigliere	Si
CADDEO Roberto	Consigliere	Si
MAMELI Antonio	Consigliere	Si
STERI Simone	Consigliere	Si
SADERI Sergio	Consigliere	Si

**Totale Presenti: 13**

Partecipa il Segretario Comunale CORDA Cristina.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

CASTI Nicola

STERI Simone



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

---

Il Sindaco illustra.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- la legge di stabilità 2017 n° 205 del 29\12\2017.

**DATO ATTO** del Decreto del Ministro dell'Interno del 29\11\2017 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2018 al 28 febbraio 2018;;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (**IUC**), composta dalle seguenti tipologie di tributi:

IMU, componente patrimoniale;  
TASI, Tributo per i servizi indivisibili;  
TARI, Tassa sui rifiuti.

**DATO ATTO** altresì che la legge di stabilità 2018 n° 205 del 27\12\2017 estende il blocco degli aumenti anche per il 2018, per cui sono applicabili le misure corrispondenti all'esercizio precedente.

**CONSIDERATO** che, alla luce delle suddette disposizioni,

il **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, per l'anno 2018 prevede che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 c. 2 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

**DATO ATTO** che:

- per il 2018 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- è stata prevista anche per il 2018 la possibilità di superare tali limiti nella stessa misura applicata per l'anno 2017;
- l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento»;
- l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**CONSIDERATO** che nell'anno 2017 la misura stabilita dal comune per l'occupante è del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e pertanto il possessore versa la tasi in misura del 70 per cento;



# COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

**DATO ATTO** che la Legge n. 80/2014 art. 9-bis, ha modificato l'art. 13 c. 2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 stabilendo che:

comma 1. "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 così come modificato dall'art. 4 comma 12-quater della Legge 23/06/2014, n. 89 di conversione con modificazioni del DL 24/04/2014, n. 66, stabilisce:

- 1° periodo: "il versamento della Tasi è effettuato, in deroga all'art. 52 del DLgs n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del DLgs 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.";

- 5° periodo: "il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";

9° periodo: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.";

**DATO ATTO** che il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione dal soggetto passivo.

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale per ciascuna componente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/05/2014 e succ. modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATO** il decreto 118\2011 in materia di sistema contabile armonizzato e nuovi schemi del bilancio di previsione.

**ACQUISITO** il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica- contabile espresso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa Onnis Maria;

**INTERVIENE** il Consigliere Caddeo Roberto il quale annuncia voto contrario e osserva come in altri Comuni la TASI non venga applicata.

**INTERVIENE** il Sindaco che osserva che l'amministrazione non era nelle condizioni di poter ridurre le risorse.

**Il Sindaco**, rilevato che non vi sono altri interventi e/o dichiarazioni di voto dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI N. 13;

FAVOREVOLI N.9

CONTRARI N. 4 (Caddeo Roberto, Mameli Antonio, Saderi Sergio, Steri Simone)

## DELIBERA

**DI APPROVARE** le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

**DI INDIVIDUARE** con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, i servizi indivisibili previsti nel bilancio dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi:

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

–Programma 5 – Gestione beni demaniali e patrimoniali

€ 89.850,00



# COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza € 30.500,00

Missione 8: Assetto del territorio € 9.000,00

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente € 53.250,00

TOTALE € 182.600,00=

1. **DI APPROVARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione al Tributo sui servizi indivisibili – **TASI**, con efficacia dal **1° gennaio 2018**:

## a. ALIQUOTA 1 PER MILLE:

- fabbricati strumentali all'attività agricola

## b. ESCLUSE:

- le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, del possessore nonché dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture.
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed enti, comunque denominati, aventi le stesse finalità.
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- fabbricati rurali ad uso abitativo abitazione del possessore ubicati nella zona E (agricola).
- terreni agricoli e incolti.
- gli immobili impiegati come propria abitazione dall'affittuario o dal comodatario ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

## c. ALIQUOTA ZERO PER MILLE –FATTISPECIE IMPONIBILI

- unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, dietro presentazione del contratto di comodato regolarmente registrato;
- fabbricati rurali ad uso abitativo concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale dietro presentazione del contratto di comodato regolarmente registrato;
- tutti gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze (non abitazione principale);
- tutti gli altri fabbricati produttivi esclusi cat. D;

Delibera di Consiglio Comunale

[www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)



# COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

- i fabbricati produttivi di cat. D (esclusi D10);
  - le aree edificabili
1. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 2,7 per cento.
  2. **DI STABILIRE** che il versamento avviene in autoliquidazione mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale.
  3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al MEF entro i termini previsti.

**DI DICHIARARE**, con separata votazione palese, riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio e Programmazione**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/01/2018

Il Responsabile del Settore  
D.ssa Maria Onnis

## Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/01/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario  
D.ssa Maria Onnis



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio e Programmazione**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/01/2018

Il Responsabile del Settore  
D.ssa Maria Onnis

## Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/01/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario  
D.ssa Maria Onnis



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to MONTISCI Roberto

Il Segretario Comunale  
F.to CORDA Cristina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno 16/02/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 03/03/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell' art.32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale  
F.to CORDA Cristina

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il **07/02/2018**

Copia Conforme all'Originale

Il Segretario Comunale  
CORDA Cristina